

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 06/07/2021

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in data 31.12.2016, in corrispondenza della rata n. 2 di 84). In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 390,48 oltre interessi, determinato applicando il criterio *pro rata temporis*. In subordine chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi.

L'istante chiede, inoltre, il rimborso delle spese di assistenza sostenute per la presentazione del ricorso e della commissione di estinzione anticipata, quantificata in un ammontare pari a euro 81,97.

2) L'intermediario, costituendosi, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Eccepisce la circostanza che l'estinzione del contratto di cui è controversia sia avvenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro mediante T.F.R. da parte del datore di lavoro con conseguente esclusione del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri non goduti.

Nelle repliche, il ricorrente contesta che l'estinzione del finanziamento tramite T.F.R. valga a escludere il proprio diritto al rimborso degli oneri non goduti.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata l'eccezione della resistente in ordine all'asserita assenza del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri non goduti.

A questo proposito, va ricordato che il consolidato orientamento di questo Arbitro riconosce al consumatore, anche nel caso in cui il rimborso anticipato sia avvenuto tramite la corresponsione del TFR (in virtù della previsione di cui all'art. 125 *sexies* del TUB che commisura la riduzione del costo totale del credito "all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"), il diritto a una riduzione del costo totale del credito (Coll. Roma, Decisione N. 8576 del 29 settembre 2016).

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:

- *il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.*

3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. - l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro

non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere



valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, richiamato il precedente di questo Collegio nell'analizzare la descrizione delle attività remunerate della medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, e alla cui motivazione integralmente si rinvia (si veda la decisione n. 6434 del 9.3.2021), si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento

84

rate scadute

2

rate residue

82

TAN

12,69%

% restituzioni

- in proporzione lineare

97,62%

- in proporzione alla quota

95,90%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 390,48	€ 383,60			€ 383,60
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti

€ 383,60

interessi legali

si

Con riguardo alla richiesta di restituzione della penale per estinzione anticipata del contratto, il Collegio osserva che la fattispecie oggetto di ricorso rientra nell'ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 *sexies*, comma 3, lett D), T.U.B., in

virtù del quale nel caso il debito residuo sia pari o inferiore a 10.000 euro l'indennizzo non è dovuto.

Nel caso di specie si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente è pari a euro 8.197,01 (al netto della commissione applicata) e pertanto è inferiore a 10.000,00 euro, tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno.

Ritenuto che l'indennizzo per il rimborso anticipato, lungi dal costituire un diritto *ex lege*, può essere legittimamente dedotto in una clausola contrattuale e preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nel termine di dodici mesi non superi le predette soglie; considerato che il richiamato art. 125 sexies, comma 3, lett D, T.U.B., costituisce una norma imperativa; verificate la violazione da parte del contratto del criterio legale fondativo del diritto al rimborso e la conseguente nullità della relativa clausola, il Collegio ritiene che l'importo pattuito non sia dovuto e che quanto già corrisposto debba essere restituito poiché indebitamente pagato.

Ai sensi delle vigenti *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* (Sez. 6, § 3, versione aggiornata al 12 agosto 2020), gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 466,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO